

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1044 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SIBILLI avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SIBILLI, calciatore tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 per la società Pisa Sporting Club s.r.l. e per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, dall'11.8.2023 al 31.1.2025, per la società S.S.C. Bari S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato, quantomeno dalla stagione sportiva 2022 – 2023 alla stagione sportiva 2024 – 2025, presso concessionari autorizzati, numerose scommesse aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, nell'ambito della UEFA e nell'ambito della FIFA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Giuseppe SIBILLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - per il Sig. Giuseppe SIBILLI, € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda e 16 (sedici) mesi di squalifica, dei quali 8 (otto) mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Sibilli ad un piano terapeutico di almeno 8 (otto) mesi; 2) obbligo del Sig. Sibilli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici nel numero minimo di 16 (sedici) nel periodo complessivo di 8 (otto) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Sibilli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina